Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 26 gennaio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 26 GENNAIO 1976:

Supplemento n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1975, n. **803**.
Regolamento di polizia mortuaria.

Supplemento n. 2

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a undici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Concorso, per esami, a quattrocentoquindici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

Concorso, per esami, a quattrocentosessantacinque posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Concorso, per esami, a centoventotto posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Concorso, per esami, a sessantadue posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Concorso, per esami, a duecentosettantaquattro posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Concorso, per esami, a duecentoquattordici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Concorso, per esami, a centonovanta posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana.

Concorso, per esami, a settantanove posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Concorso, per esami, a trentasei posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

Concorso, per esami, a settanta posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Concorso, per esami, a trentanove posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

Concorso, per esami, a quarantacinque posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

Concorso, per esami, a sedici posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise.

Concorso, per esami, a cinquantasei posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

Concorso, per esami, a diciassette posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata.

Concorso, per esami, a quarantuno posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria.

Concorso, per esami, a cinquantotto posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Concorso, per esami, a trentasette posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

(Da 657 a 675).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **802**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 690 sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia delle seguenti scuole di specializzazione:

anestesiologia e rianimazione;
chirurgia dell'infanzia;
chirurgia oncologica;
endocrinologia;
endocrinochirurgia;
igiene e medicina preventiva;
malattie dell'apparato digerente.

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 691. — E' istituita una scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione per il conferimento del diploma di specialista in anestesiologia e rianimazione.

Art. 692. — Il numero di allievi da ammettere ad ogni anno accademico non può essere superiore a trenta: non è concessa nessuna abbreviazione del corso, ad eccezione dei candidati che, già in possesso del diploma di anestesiologia, possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento.

Art. 693. — La scuola ha la durata di tre anni.

Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;
2) anestesiologia;
3) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
4) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
5) internato.

2° *Anno*:

1) anestesiologia;
2) rianimazione;
3) terapia antalgica.
4) internato.

3° *Anno*:

1) rianimazione;
2) tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
3) indagini diagnostiche attinenti alle specialità;
4) internato.

Art. 694. — Gli esami di profitto sono dati per singole materie alla fine di ciascun anno di corso. Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente.

Art. 695. — Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Art. 696. — Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione, contenute nel vigente statuto.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia

Art. 697. — Presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia.

Art. 698. — La scuola di specializzazione in chirurgia dell'infanzia conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'infanzia.

Art. 699. — La scuola ha sede presso la chirurgia pediatrica il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 700. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della specialità in chirurgia è fissata in due (2) anni.

Art. 701. — Possono sostenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in chirurgia generale o abbiano conseguito la libera docenza in clinica chirurgica, o in patologia chirurgica, o semeiotica chirurgica, o anatomia chirurgica, o chirurgia pediatrica.

Art. 702. — Non è ammessa l'abbreviazione di corso.

Art. 703. — Il numero degli iscritti alla scuola è fissato in 20 (venti) iscritti per i due anni di corso (10 posti per anno).

Art. 704. — Qualora il numero degli aspiranti superi quello stabilito, la ammissione sarà subordinata ad una prova di esame.

Art. 705. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali, oltre un periodo di internato obbligatorio di almeno sei mesi per ogni anno di corso.

Art. 706. — Il periodo di internato potrà essere abbreviato per coloro che documentino di svolgere servizio continuativo, in qualità di ordinari o incaricati, presso reparti di chirurgia pediatrica universitari od ospedalieri.

Art. 707. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

a) anatomia patologica e teratologia (lezioni);
b) endocrinologia infantile (conferenze);
c) clinica pediatrica (lezioni);
d) clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
e) patologia chirurgica pediatrica e semeiotica chirurgica pediatrica (lezioni);
f) diagnostica radiologica e nucleare delle malattie chirurgiche dell'infanzia (lezioni);
g) anestesiologia e rianimazione (conferenze).

2° *Anno*:

a) clinica pediatrica (lezioni);
b) clinica chirurgica pediatrica (lezioni);
c) chirurgia d'urgenza nell'infanzia (conferenze);
d) otorinolaringoiatria nell'infanzia (conferenze);
e) ortopedia nell'infanzia (conferenze);
f) urologia nell'infanzia (conferenze);
g) neurochirurgia infantile (conferenze);
h) chirurgia del cuore e dei grossi vasi (conferenze).

Art. 708. — La frequenza alle lezioni e conferenze è obbligatoria.

Art. 709. — Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza e che abbiano svolto il periodo di internato dovranno sostenere gli esami di profitto nelle varie materie di insegnamento.

Art. 710. — Al termine del corso gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia infantile e sostenere l'esame di diploma.

Scuola di specializzazione in chirurgia oncologica

Art. 711. — La scuola di specializzazione in chirurgia oncologica istituita presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, ha lo scopo di fornire al giovane laureato, che si voglia dedicare allo studio dei mezzi di diagnosi e di cura chirurgica delle neoplasie, un corso di perfezionamento nel quale trovi spazio ogni utile conoscenza in questo settore. La scuola di chirurgia oncologica si diversifica sostanzialmente dalla scuola di oncologia per l'indirizzo squisitamente clinicopratico che la contraddistingue.

La scuola ha sede presso l'istituto di semeiotica chirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ed il corso degli studi ha la durata di quattro anni.

Si potranno concedere con l'approvazione della facoltà, abbreviazioni di corso soltanto in circostanze particolari quali: incarico ufficiale di insegnamento di materia clinico-chirurgica, libera docenza in materie chirurgiche, specializzazione in chirurgia generale o in oncologia, in ginecologia e ostetricia, personale sanitario di ruolo di centri di chirurgia oncologica.

Gli ammessi saranno:

6 al 1° anno
4 al 2° anno
3 al 3° anno
3 al 4° anno
—
16 iscritti

L'ammissione è regolata da un esame scritto consistente in un tema su argomenti di oncologia clinica.

Art. 712. — Il direttore della scuola è il professore di ruolo di semeiotica chirurgica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

I professori incaricati di svolgere i corsi verranno scelti dal consiglio della seconda facoltà di medicina e chirurgia di Napoli, in conformità alle norme vigenti, annualmente, su proposta del direttore della scuola.

Art. 713. — Tali insegnamenti impartiti dalla scuola nei quattro anni di insegnamento sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) etiopatogenesi dei tumori e immunologia in oncologia;
2) anatomia ed istologia patologica dei tumori;
3) epidemiologia dei tumori;
4) oncologia clinica;
5) chirurgia oncologica (I);
6) endocrinologia oncologica.

2° *Anno*:

1) chirurgia oncologica (II);
2) semeiotica chirurgica generale e speciale (mezzi di diagnosi precoce);
3) principi di programmazione terapeutica;
4) oncologia ginecologica;
5) oncologia maxillo-facciale e stomatologica;
6) oncologia otorinolaringoiatrica;
7) oncologia ortopedica.

3° *Anno*:

1) diagnostica radiologica generale e speciale, isotopi radioattivi e tecniche angiografiche in oncologia;
2) diagnostica citologica e diagnostica istopatologica estemporanea;
3) principi di anestesia e rianimazione, terapia del dolore;
4) oncologia neurologica;
5) tecniche chirurgiche in oncologia (apparato digerente e ghiandole annesse);
6) tecniche riparative delle funzioni e della estetica chirurgica.

4° *Anno*:

1) tecniche chirurgiche speciali e trattamento chemioterapico distrettuale;
2) tecniche chirurgiche in oncologia-apparato respiratorio e mediastino;
3) tecniche chirurgiche in oncologia-apparato urinario e genitale maschile;
4) prognosi dei vari tipi di tumori e significato dei controlli periodici dei curati;
5) endocrinochirurgia oncologica;
6) chirurgia del dolore;
7) possibilità e tecniche della riabilitazione e del recupero;
8) radio-terapia oncologica;
9) chemioterapia oncologica;
10) profilassi oncologica.

Art. 714. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e dell'internato semestrale negli istituti di: clinica chirurgica, clinica ostetrica e ginecologica, semeiotica chirurgica, radiologia, anatomia patologica.

Art. 715. — Gli insegnamenti saranno completati con esercitazioni pratiche che si svolgeranno durante il corso nei suddetti istituti, nonché da illustrazioni e partecipazioni agli interventi chirurgici.

Art. 716. — La direzione della scuola ha la facoltà di invitare i cultori della materia italiani e stranieri a tenere lezioni, conferenze o seminari su argomenti di oncologia.

Art. 717. — L'allievo che non avrà ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali che saranno sostenuti alla fine di ogni anno di corso: una sessione estiva (giugno-luglio) ed una autunnale (ottobre-novembre). Alla fine del 4° anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema proposto dal direttore della scuola o da un docente della stessa.

Scuola di specializzazione in endocrinologia

Art. 718. — La scuola in oggetto avrà la denominazione di scuola di specializzazione in endocrinologia.

Art. 719. — La scuola ha la durata di tre anni.

Art. 720. — Ad ogni anno accademico possono essere ammessi alla scuola sei candidati.

Art. 721. — Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classifica di un esame preliminare che comprende una prova scritta e una prova orale che si svolgerà entro il mese di dicembre.

Art. 722. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso, nonché l'istituto sede della scuola (cattedra di endocrinologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia).

Art. 723. — Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza ai corsi di insegnamento e al servizio di corsia e di laboratorio non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 724. — Alla fine di ciascun anno accademico coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza potranno sostenere gli esami di profitto, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.

Art. 725. — Al termine del 3° anno, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrinologia, gli iscritti, oltre aver superato le prove d'esame dei singoli, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrinologico (clinico o sperimentale) che sarà stabilito in base agli accordi presi con il direttore della scuola.

Art. 726. — I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Le materie saranno le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
fisiologia endocrina;
biochimica endocrina;
anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale) 1°;
semeiotica e diagnostica endocrine (biennale) 1°.

2° *Anno*:

anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale) 2°;
semeiotica e diagnostica endocrine (biennale) 2°;
patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale) 1°;
eredo-patologia endocrine.

3° *Anno*:

patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale) 2°;
terapia delle malattie endocrine.

Art. 727. — In aggiunta alle suddette materie vi sono, inoltre, tre insegnamenti facoltativi, di cui almeno uno, a scelta del candidato, sarà materia d'esame.

Gli esami facoltativi, sono:

endocrinologia ostetrico-ginecologica;
neuroendocrinologia;
tecniche di laboratorio endocrinologiche.

Il programma di ciascun anno di corso sarà svolto in almeno 60 lezioni globali e sarà integrato da seminari, conferenze, esercitazioni.

Scuola di specalizzazione in endocrino-chirurgia

Art. 728. — La scuola in oggetto avrà la denominazione di scuola di specializzazione in endocrino-chirurgia.

Art. 729. — Titolo indispensabile per l'iscrizione alla scuola in endocrinochirurgia è il diploma di specializzazione in chirurgia generale.

Art. 730. — La scuola ha la durata di tre anni.

Art. 731. — Ad ogni anno accademico possono essere ammessi alla scuola 8 (otto) candidati.

Art. 732. — Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classificazione di un esame preliminare orale che si svolgerà entro il mese di dicembre.

Art. 733. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare gli insegnamenti stabiliti secondo il programma del corso, nonché l'istituto sede della scuola (cattedra di anatomia chirurgica, seconda facoltà di medicina e chirurgia).

Art. 734. — Coloro che non ottempereranno all'obbligo di frequenza ai corsi d'insegnamento e al servizio di corsia e di laboratorio non potranno ottenere l'attestazione di frequenza, necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 735. — Alla fine di ciascun anno accademico, coloro che abbiano ottenuto la prescritta attestazione di frequenza potranno sostenere gli esami di profitto il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione al corso successivo.

Art. 736. — Al termine del 3° anno di corso, per conseguire il diploma di specializzazione in endocrino-chirurgia, gli iscritti, oltre ad aver superato le prove di esame dei singoli, dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di ordine endocrino-chirurgico (clinico e sperimentale) che sarà stabilito in base agli accordi presi col direttore della scuola.

Art. 737. — I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso o all'esame di diploma, potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.

Art. 738. — Le materie saranno le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia chirurgica degli organi endocrini;
2) fisiopatologia delle ghiandole a secrezione interna;
3) patologia e clinica delle ghiandole endocrine.

2° *Anno*:

1) chirurgia dell'ipofisi;
2) chirurgia della tiroide e delle paratiroidi;
3) chirurgia del surrene;
4) chirurgia dell'ovaio;
5) chirurgia del testicolo;
6) chirurgia del pancreas.

3° *Anno*:

1) radiologia delle ghiandole endocrine;
2) anestesia in endocrino-chirurgia;
3) chirurgia plastica in endocrino-chirurgia;
4) clinica chirurgica delle ghiandole a secrezione interna.

Art. 739. — Il programma di ciascun anno di corso sarà svolto in almeno 60 lezioni globali e sarà integrato da seminari, conferenze ed esercitazioni.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 740. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva ha un triplice ordinamento:

a) sanità pubblica;
b) igiene e medicina scolastica;
c) igiene, tecnica e direzione ospedaliera.

Il corso di studi ha la durata di anni tre e consiste in un biennio propedeutico completato da un terzo anno con differente orientamento.

L'ammissione è limitata ai laureati in medicina e chirurgia e all'atto dell'iscrizione, gli aspiranti devono precisare l'orientamento specialistico da loro prescelto.

Art. 741. — Orientamento degli studi.

BIENNIO PROPEDEUTICO.

1° *Anno*:

1) metodologia statistica e biometria;
2) educazione sanitaria;
3) psicologia;
4) microbiologia;
5) parassitologia;
6) epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie infettive;
2) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
3) patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
4) epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
5) demografia e statistica sanitaria;
6) legislazione e organizzazione sanitaria.

3° *Anno*:

Con orientamento di sanità pubblica:

1) approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, inquinamenti atmosferici;
2) igiene edilizia ed urbanistica;
3) igiene dell'alimentazione;
4) igiene e medicina scolastica;
5) igiene ospedaliera;
6) servizi di sanità pubblica.

Con orientamento di igiene e medicina scolastica:

1) auxologia normale e patologica;
2) epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
3) servizi di medicina scolastica;
4) elementi di psicologia e pedagogia dell'età scolare;
5) igiene dell'alimentazione;
6) assistenza parascolastica;
7) edilizia scolastica.

Con orientamento di igiene, tecnica e direzione ospedaliera:

1) storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospedaliera;
2) igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari;
3) organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
4) diritto amministrativo e legislazione ospedaliera;
5) igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti e dietologia ospedaliera;
6) selezione e istruzione professionale del personale ospedaliero;
7) organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

Gli allievi dovranno inoltre frequentare i seguenti corsi complementari e sostenere i relativi esami:

1° *Anno*:

chimica applicata all'igiene.

2° *Anno*:

fisica applicata all'igiene.

3° *Anno*:

Con orientamento di sanità pubblica:

malattie professionali e loro prevenzione.

Con orientamento di igiene e medicina scolastica:

genetica.

Con orientamento di igiene, tecnica e direzione ospedaliera:

radioprotezione e antinfortunistica.

I corsi saranno completati da esercitazioni pratiche e da conferenze.

Per ottenere l'iscrizione all'anno successivo è obbligatorio aver sostenuto alla fine di ogni anno gli esami previsti dal piano di studi.

Alla fine del corso gli iscritti saranno sottoposti agli esami di diploma consistenti in tre prove:

1) una prova pratica riguardante le materie per le quali nei tre anni si sono sostenute esercitazioni pratiche;
2) una prova orale su argomenti sviluppati nel corso della specializzazione;
3) la discussione di una dissertazione scritta precedentemente depositata alla segreteria della facoltà di medicina.

Art. 742. — Il numero degli allievi da ammettere ogni anno accademico non può essere superiore a 15 (quindici) per ogni orientamento specialistico.

L'ammissione alla scuola viene regolata da un esame scritto vertente su un tema di epidemiologia e igiene generale e speciale.

Art. 743. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Il personale medico di ruolo degli istituti universitari di igiene e microbiologia, dell'amministrazione sanitaria, degli uffici comunali di igiene, dei laboratori provinciali e ospedalieri, delle direzioni sanitarie degli ospedali, potrà ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso, previo parere favorevole della facoltà su proposta del direttore della scuola. Tale iscrizione non comporta l'esonero dagli esami nelle materie del primo anno nè il pagamento delle tasse relative.

Gli specialisti in igiene e medicina preventiva possono accedere ad un altro orientamento con la convalida del biennio propedeutico.

Gli specialisti in igiene generale e speciale, o titolo equipollente, iscritti alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, possono ottenere la con-

valida di esami già sostenuti che rientrino nel presente ordinamento di studio, previo parere favorevole del direttore della scuola.

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 744. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.

Art. 745. — La durata del corso è di quattro anni. Il corso ha sede nell'istituto di clinica medica della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Art. 746. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di nove per anno. L'ammissione avviene in base all'esito di una prova scritta di cultura medica, con attinenza alle materie dell'apparato digerente, ed alla valutazione del voto di laurea.

Art. 747. — Gli iscritti debbono:

a) seguire, durante i 4 anni, gli insegnamenti della scuola;

b) prestare servizio continuativo nelle corsie e nei laboratori della clinica durante questo quadriennio;

c) gli esami di profitto si svolgono a gruppo, in seduta unica, al termine di ogni anno di corso. Si intende che per le materie biennali (semeiotica) o triennali (clinica medica) sarà dato un esame alla fine del biennio o triennio. L'iscrizione al corso successivo è condizionata al superamento del gruppo di esami dell'anno di corso precedente.

Alla fine del quarto anno, gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami e che abbiano effettuato il tirocinio previsto nel quarto anno di corso, devono sostenere la discussione su una tesi scritta per conseguire il diploma di specializzazione. La tesi deve vertere su un argomento gastroenterologico.

Art. 748. — Le materie fondamentali di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica;
fisiopatologia;
chimica clinica;
semeiotica fisica e strumentale (biennale) 1°;
clinica medica (triennale) 1°.

2° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale (biennale) 2°;
semeiotica radiologica;
malattie del tubo digerente;
clinica medica (triennale) 2°.

3° *Anno*:

malattie del fegato e del pancreas;
clinica medica (triennale) 3°.

4° *Anno*:

tirocinio pratico da svolgersi nei reparti della clinica medica.

Le sopraelencate materie fondamentali devono essere integrate dai seguenti insegnamenti complementari, con corsi semestrali:

malattie dell'apparato digerente nell'età pediatrica (1° anno);
microbiologia e virologia (1° anno);
problemi della psichiatria in gastroenterologia (1° anno);
dietetica (2° anno);
indicazioni chirurgiche in gastroenterologia (2° anno);
terapia d'emergenza in gastroenterologia (3° anno).

Art. 749. — Le tasse di immatricolazione e di iscrizione e la soprattassa annuale per gli esami di profitto saranno eguali a quelle delle altre scuole di specializzazione presso le facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Napoli. La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000 a norma della legge n. 1551, art. 7, del 18 dicembre 1951. L'importo dei contributi annuali generali per il laboratorio, le esercitazioni e il materiale didattico sarà determinato dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1976
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 39

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1975.

Prezzi di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1959, n. 420;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1971, numero 1541/ST.3(14), registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1971, registro n. 8 Trasporti, foglio n. 141, mediante il quale è stato fissato con decorrenza 1° aprile 1971 il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento, fabbricate in materiale plastico, per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi, nonché di quelle fabbricate in alluminio anticorodal, per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1974, sulle norme relative all'omologazione C.E.E. dei tipi di veicoli a motore e loro rimorchi per quanto riguarda l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione nonchè prescrizioni tecniche relative alle nuove targhe nazionali di riconoscimento degli autoveicoli e loro rimorchi;

Considerato che i costi di fabbricazione delle targhe sulla base dei quali fu determinato nel 1971 il prezzo delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi hanno subito notevoli aumenti e che, quindi, si rende necessario l'adeguamento del prezzo medesimo;

Visto il verbale n. 6 del 21 novembre 1974, della commissione ministeriale per la determinazione del prezzo delle forniture eseguite dall'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la lettera 10 aprile 1975, n. 1846, con la quale la Direzione generale della M.C.T.C. ha proposto al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, l'aumento del 10 % sui prezzi di vendita delle targhe per autoveicoli fissati dalla sopracitata commissione per far fronte ai costi relativi al magazzinaggio ed alla distribuzione delle targhe medesime;

Vista la lettera 9 giugno 1975, n. 659154, con la quale il Provveditorato generale dello Stato ha ritenuto congruo l'aumento proposto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1976, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento, fabbricate in materiale plastico, per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole e rimorchi nonchè di quelle, fabbricate in alluminio anticorodal, per le autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri è fissato nella misura seguente:

	Lire
A) *Autoveicoli*:	
targa posteriore	1000
targa anteriore	300
targa EE posteriore	750
targa EE anteriore	300
listello rettangolare rosso per targa EE	300
targa prova	750
B) *Motoveicoli*:	
targa posteriore	600
targa EE	600
listello rettangolare rosso per targa EE	300
targa prova	750
C) *Macchine agricole semoventi*:	
targa posteriore	650
targa di prova	750
D) *Rimorchi di autoveicoli*:	
targa laterale	650
targa posteriore	1000
E) *Rimorchi di macchine agricole*:	
targa laterale	650
targa posteriore	650
F) *Autovetture appartenenti agli agenti diplomatici esteri*:	
(targa speciale in alluminio anticorodal - misure attuali):	
targa CD posteriore	1250
targa CD anteriore	650
(in plastica, in applicazione del decreto ministeriale 7 giugno 1974):	
targa posteriore	750
targa anteriore	300

Duplicato targhe in genere:

il prezzo dei duplicati è quello specificato per le targhe precedenti, maggiorato del 50 %, sia che si tratti dei nuovi che dei vecchi tipi di targhe.

All'atto del versamento degli importi suddetti dovrà essere assolta, ove dovuta, l'imposta di bollo.

Il versamento del prezzo delle targhe dovrà essere effettuato sui conti correnti postali intestati, presso ogni capoluogo di provincia, alle locali sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo IX, cap. 2371, dello stato di previsione dell'entrata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1976
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 174

(807)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Paolo Moriconi - Lanificio e maglificio, in Jesi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Paolo Moriconi - Lanificio e maglificio di Jesi (Ancona), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Paolo Moriconi - Lanificio e maglificio di Jesi (Ancona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 25 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(761)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1975.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Fossano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo stauto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), approvato con proprio decreto del 17 giugno 1969 e modificato con decreti del 30 dicembre 1970, del 18 febbraio 1975 e del 7 agosto 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 31 maggio 1974 e 18 luglio 1975;

Viste le delibere di massima approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardanti la modifica degli articoli 18 e 49 dello statuto-tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9 e 39 dello statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo), in conformità al seguente testo:

« Art. 9. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere. Comunque al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata ».

« Art. 39. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 38 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(289)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1975.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo), approvato con proprio decreto 17 agosto 1967 e modificato con successivi decreti 30 dicembre 1970 e 12 ottobre 1972;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 8 febbraio 1974, 14 marzo 1975, 24 aprile 1975 e 4 luglio 1975 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 30 marzo 1974, 22 marzo 1975, 10 maggio 1975 e 20 settembre 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18, 19, punto 8), 48, 56, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), ed *e*), e secondo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo (Cuneo) in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per interventi alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per la amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 47 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché, su proposta del direttore generale, a dirigenti e funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Art. 48. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 47 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società

o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 56, primo comma. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera *d*) dell'art. 47: complessivamente 20% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 47: complessivamente 6% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 1% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 47 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 7% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

Art. 56, secondo comma. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 33% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(192)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, approvato con proprio decreto del 20 maggio 1972 e modificato con decreto dell'11 agosto 1975;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 4 aprile 1974 e 29 luglio 1975, nonché dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 25 marzo 1975 e 19 settembre 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 18, 19, punto 8), 49 e 61 dello statuto della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere, per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, a dirigenti, funzionari e ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione.

Art. 49. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere assistite integralmente dalla obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 61. — Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e la approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(292)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Modificazione allo statuto del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro), approvato con decreto del Capo del Governo del 20 gennaio 1942;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 28 luglio 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Fossombrone, di 2ª categoria, con sede in Fossombrone (Pesaro), in conformità al seguente testo:

« Il limite minimo dei prestiti è di L. 1.000, il massimo di L. 200.000. Per le sovvenzioni, di importo superiore a L. 100.000, dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente. Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(287)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, approvato con proprio decreto del 28 dicembre 1968, e modificato con decreti del 17 giugno 1971 e del 20 maggio 1972;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 28 aprile 1975;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41 e 49, lettera *g*), dello statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, in conformità al seguente testo:

« Art. 41. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 40 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 49, lettera *g*). — Operazioni di credito di cui all'art. 42 assistite da una sola obbligazione; complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(542)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1975.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Parma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, approvato con proprio decreto 28 dicembre 1968 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1969 con il quale il comm. Guido Nello Orsi venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il comm. Orsi, scaduto di carica il 3 dicembre 1974 per compiuto periodo statutario, è deceduto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Il dott. Alessandro Duce è nominato presidente della Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Inoltre, considerato che, nei confronti del dott. Duce viene a sussistere l'incompatibilità:

ai sensi dell'art. 9, comma primo, della legge bancaria, in relazione alla qualità di funzionario dello Stato (assistente di ruolo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma);

ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, 13 del relativo regolamento e 4 della legge 3 giugno 1938, n. 778, in relazione al mandato di consigliere del comune di Parma,

sono accordate con la procedura d'urgenza al dottor Duce le deroghe alle surricordate incompatibilità, subordinatamente al rilascio, rispettivamente, dell'occorrente nulla osta del Ministro per la pubblica istruzione e del prescritto parere favorevole del Ministro per l'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(753)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1975.

Determinazione della misura dell'imposta di concessione governativa di cui all'art. 3 della legge 6 giugno 1973, n. 312, dovuta dai titolari delle rivendite di tabacchi per la loro esclusiva di vendita al dettaglio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto l'art. 3 della legge 6 giugno 1973, n. 312, che, dal 1° gennaio 1976, a carico dei titolari delle rivendite di tabacchi, per la loro esclusiva di vendita al dettaglio, istituisce un'imposta di concessione governativa, la cui misura deve essere stabilita con decreto del Ministro per le finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Decreta:

Art. 1.

La concessione per la esclusiva di vendita al dettaglio dei tabacchi è soggetta all'imposta di concessione governativa di cui all'art. 3 della legge 6 giugno 1973, n. 312, determinata nelle seguenti misure:

per il rilascio L. 50.000;
per il rinnovo L. 20.000.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del rilascio, è dovuta una imposta annuale commisurata all'ammontare dell'aggio tabacchi conseguito dalla rivendita nell'anno precedente, secondo la misura di cui alla sottoindicata tabella:

L. 2.000 per ammontari fino a L. 1.500.000;

L. 30.000 per ammontari compresi fra L. 1.500.001 e L. 2.500.000;

L. 200.000 per ammontari compresi fra L. 2.500.001 e L. 5.000.000;

L. 500.000 per ammontari compresi fra L. 5.000.001 e L. 8.000.000;

L. 1.000.000 per ammontari oltre L. 8.000.000.

Per le rivendite già esistenti al 1° gennaio 1976, l'imposta annuale di cui al precedente comma è dovuta a decorrere dalla stessa data.

Le concessioni temporanee di durata inferiore all'anno sono soggette soltanto all'imposta di rilascio di L. 20.000, e quelle di durata inferiore al mese all'imposta di rilascio di L. 5.000.

Art. 2.

Il rilascio della concessione a seguito di cessione del complesso aziendale, ai sensi dell'art. 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è soggetta ad un'imposta pari a tre volte l'imposta annuale, comunque non inferiore a L. 50.000.

Il rilascio della concessione in favore del coadiutore ai sensi dell'art. 28 della citata legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è soggetta all'imposta di L. 20.000.

Art. 3.

All'imposta di cui agli articoli precedenti si applica la normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente le tasse sulle concessioni governative.

L'imposta annuale deve essere corrisposta entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce.

Il pagamento delle imposte di rinnovo e di quelle di cui all'art. 2 del presente decreto non esclude il pagamento dell'imposta annuale.

Il pagamento di tutte le imposte sopraindicate deve essere effettuato in modo ordinario.

Il predetto tributo affluisce al bilancio dello Stato sul capitolo concernente le tasse sulle concessioni governative.

Art. 4.

Il presente decreto si applica dal 1° gennaio 1976. Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(806)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1976.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità anche ai fini della pubblica utilità dei lavori ed opere di nuovi impianti in cavo coassiale tra le centrali di Padova-Mestre.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulle esecuzioni delle opere pubbliche, e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Considerato che nel programma di sviluppo e potenziamento della rete telefonica nazionale ed internazionale è prevista la realizzazione di collegamento in cavi coassiali tra le centrali telefoniche di Padova-Mestre;

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dalla direzione L.I.T. dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni relativi al programma suddetto;

Visto il verbale n. 485/1 dell'adunanza tenuta il 1° agosto 1974 dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio d'amministrazione nell'adunanza n. 1326 del 9 agosto 1974;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relativi al collegamento in cavi coassiali tra le centrali di Padova-Mestre, riguardanti la posa dei cavi medesimi nonchè la costruzione delle centraline di amplificazione sotterranee, interessanti i comuni di: Padova, Noventa Padovana (Padova), Vigonovo, Strà, Dolo, Malcontenta, Mira (Venezia), Venezia.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1976

Il Ministro: ORLANDO

(754)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1976.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità anche ai fini della pubblica utilità dei lavori ed opere di potenziamento del nuovo impianto in cavo coassiale in sede autostradale tratta Genova-Savona.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulle esecuzioni delle opere pubbliche, e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Considerato che nel programma di sviluppo e potenziamento della rete telefonica nazionale ed internazionale è prevista la posa dei cavi in sede autostradale lungo la direttrice Genova-Savona;

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dalla direzione generale impianti, rep. 2°, sez. 2ª, relativi al programma suddetto;

Visto il verbale n. 493/1 dell'adunanza tenuta il 14 marzo 1975 dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1354 del 9 luglio 1975;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze del servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relativi alla posa dei cavi coassiali in sede autostradale lungo il tracciato Genova-Savona interessanti i comuni di: Genova, Pegli, Voltri, Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure, Albissola Marittima, Savona.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazioni d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1976

Il Ministro: ORLANDO

(755)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1976.

Modificazioni al regolamento dell'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, lettera *b*), dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719;

Visto il regolamento dell'attività statutaria dell'ente, approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1961, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta in data 1° dicembre 1974, con la quale il consiglio nazionale dell'ente ha sostituito gli articoli 7 e 19 del su citato regolamento;

Atteso che l'onere finanziario relativo alle variazioni introdotte dalla suindicata deliberazione rientra nelle attuali disponibilità di bilancio dell'ente medesimo;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di ratificare la deliberazione predetta;

Decreta:

E' ratificata l'allegata deliberazione del consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, adottata in data 1° dicembre 1974, per effetto della quale sono stati sostituiti gli articoli 7 e 19 del regolamento dell'attività statutaria dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI

Convocato a norma di statuto dal presidente on. dott. Mario Zappalà, in data 1° dicembre 1974 in Roma, via Palestro n. 75

OGGETTO: Modifiche regolamentari.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Tenuto conto della necessità di apportare miglioramenti al trattamento pensionistico al fine di renderlo sempre più rispondente alle esigenze della categoria;

Visto il bilancio tecnico e le opportune valutazioni attuariali che consentono di far fronte in parte all'onere conseguente ai miglioramenti da apportare;

Preso atto della deliberazione adottata nella stessa seduta del 1° dicembre 1974, mediante la quale il contributo individuale a carico degli iscritti per la gestione invalidità vecchiaia superstiti è stato elevato a L. 180.000 annue con decorrenza dal 1° gennaio 1976;

Tenuto conto della disponibilità derivante dalla suddetta maggiorazione della quota individuale;

In attesa che possa essere individuata una eventuale normativa che consenta di adeguare automaticamente la misura delle pensioni al reale costo della vita;

Ai sensi dell'art. 5, lettera *b*), dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1956, n. 1719;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione;

Delibera:

Il regolamento dell'E.N.P.A.F., approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1961, successivamente modificato ed integrato, è modificato come segue:

A) L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« L'importo della pensione diretta spettante con decorrenza 1° gennaio 1976 è pari a lire:

a) 98.800 per ciascuno dei primi quindici anni di contribuzione;

b) 65.000 per ciascun anno di iscrizione e contribuzione compreso tra il sedicesimo ed il quarantesimo, salvo la eventuale riduzione di cui al successivo art. 34;

c) 26.000 per ciascun anno di contribuzione riscattato ai sensi del successivo art. 21.

L'importo annuo della pensione diretta, di cui al punto *a*) del comma che precede, non può essere inferiore a L. 1.482.000 (unmilionequattrocentottantaduemila) salvo la eventuale riduzione di cui al successivo art. 34 ».

B) L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1976 tutte le pensioni minime liquidate o comunque spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1976 vengono riliquidate in base al disposto del precedente art. 7, lettera *a*), con il rispetto del secondo comma dello stesso art. 7.

Il nuovo trattamento assorbe l'indennità integrativa relativa all'aumento Istat del costo della vita precedentemente prevista ».

Il presidente: ZAPPALÀ

(620)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1976.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'ente suddetto;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1965, n. 1293, che fissa in un triennio la durata in carica del collegio dei revisori dei conti dell'ente sopraindicato;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1974, concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per il triennio 1974-76;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante del Ministero del tesoro, destinato ad altro incarico;

Vista la nuova designazione all'uopo pervenuta;

Decreta:

Il dott. Luigi D'Ambrosio è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Valentino Morroni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(526)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, a decorrere dal 1° gennaio 1975;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centoottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui allo art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno, il periodo di centoottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 13 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(625)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrara & Matta, in Torino, stabilimenti di Torino e Poirino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a Carrara & Matta, con sede legale in Torino, stabilimenti di Torino e Poirino, con effetto dal 7 gennaio 1975;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrara & Matta, con sede legale in Torino, stabilimenti di Torino e Poirino, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(757)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1976.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone lanificio italiano S.p.a., in Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Il Fabbricone lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;
Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 19 ottobre 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973, 14 maggio 1974, 15 maggio 1974, 22 luglio 1974, 25 ottobre 1974, 3 gennaio 1975, 2 aprile 1975 e 20 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(622)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1976.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanerossi S.p.a., in Schio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanerossi S.p.a., con sede in Schio (Vicenza), con effetto dal 1° maggio 1974;
Visti i decreti ministeriali 19 giugno 1975 e 20 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale.
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanerossi S.p.a., con sede in Schio (Vicenza), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(760)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 11 settembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di

ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), con effetto dal 18 marzo 1974;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1975, 17 maggio 1975 e 19 maggio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale.

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, stabilimento di Ferrania (Savona), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(759)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrara & Matta, in Torino, stabilimenti di Torino e Poirino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a Carrara & Matta, con sede legale in Torino, stabilimenti di Torino e Poirino, con effetto dal 7 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrara & Matta, con sede legale in Torino, stabilimenti di Torino e Poirino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(758)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento - Samia », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento - Samia », che avrà luogo a Torino dal 27 febbraio al 1° marzo 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 gennaio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(684)

DECRETO PREFETTIZIO 13 gennaio 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pordenone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Visto il proprio decreto n. 40407/40011/A.S.E.L., in data 20 marzo 1974, con il quale è stato rinnovato il consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota n. 4598/75, in data 15 dicembre 1975, con la quale il medico provinciale di Pordenone chiede che venga nominato a far parte del consesso, quale rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia l'ing. Tullio Ostilio Fantuzzi, in luogo dell'ingegnere Mario Marzin, che ha chiesto di essere sostituito;

Ritenuto di aderire alla proposta;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

L'ing. Tullio Ostilio Fantuzzi nato il 16 maggio 1927 a Pordenone ed ivi residente in via Oberdan n. 3, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia, in sostituzione dell'ing. Mario Marzin.

Pordenone, addì 13 gennaio 1976

Il prefetto: ARGENTIERI

(691)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di merceologia presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari è vacante la prima cattedra di merceologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(694)

Vacanza della prima cattedra di storia contemporanea presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma è vacante la prima cattedra di *storia contemporanea*, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(635)

Vacanza della cattedra di storia romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste e vacante la cattedra di storia romana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(636)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivo

L'esplosivo denominato « Nitroguanidina » è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed e classificato nella categoria 2ª, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

(695)

Estinzione della « Fondazione fondo commemorativo della vittoria », in Trieste

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1975, registro n. 23 Interno, foglio n. 108, la « Fondazione fondo commemorativo della vittoria », in Trieste, è stata estinta, sulla proposta del Ministro per l'interno.

(638)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.181.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(285/M)

Autorizzazione al comune di Amatrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Amatrice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.072.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(286/M)

Autorizzazione al comune di Cantalice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Cantalice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.599.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(287/M)

Autorizzazione al comune di Cantalupo in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Cantalupo in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.773.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(288/M)

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Collevecchio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.781.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(289/M)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Contigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.003.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(290/M)

Autorizzazione al comune di Frasso Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Frasso Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.984.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(291/M)

Autorizzazione al comune di Leonessa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Leonessa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(292/M)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(293/M)

Autorizzazione al comune di Lariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Lariano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.479.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(294/M)

Autorizzazione al comune di Vallepietra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Vallepietra (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.778.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(295/M)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Vivaro Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.135.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(296/M)

Autorizzazione al comune di Romagnano al Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Romagnano al Monte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.868.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(297/M)

Autorizzazione al comune di Castel Viscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Castel Viscardo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.276.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(298/M)

Autorizzazione al comune di Arrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Arrone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.702.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(299/M)

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Celleno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.617.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(300/M)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Faleria (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.352.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(301/M)

Autorizzazione al comune di Onano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, il comune di Onano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.773.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(302/M)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.129.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(303/M)

Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Laurenzana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.963.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(304/M)

Autorizzazione al comune di Acciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Acciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.782.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(305/M)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Fagnano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.169.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(306/M)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Domanico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.524.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(307/M)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Bianchi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.795.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(308/M)

Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Mozzagrogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.532.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(309/M)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.969.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(310/M)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Casoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.205.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(311/M)

Autorizzazione al comune di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Arielli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.756.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(312/M)

Autorizzazione al comune di Altino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Altino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.155.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(313/M)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Girifalco (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.956.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(314/M)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Bitritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.986.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(315/M)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Guardiagrele (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 322.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(316/M)

Autorizzazione al comune di Morro d'Alba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Morro d'Alba (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(317/M)

Autorizzazione al comune di Palmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Palmiano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(318/M)

Autorizzazione al comune di Venarotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Venarotta (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.069.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(319/M)

Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Candida (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(320/M)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Ferentillo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.374.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(321/M)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Carinaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.731.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(322/M)

Autorizzazione al comune di Dragoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Dragoni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.419.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(323/M)

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Pratella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.941.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(324/M)

Autorizzazione al comune di San Prisco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di San Prisco (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.716.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(325/M)

Autorizzazione al comune di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Castro dei Volsci (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.771.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(326/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Biagio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Monte San Biagio (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(327/M)

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Fiastra (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.364.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(328/M)

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Ripe San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.965.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(329/M)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Montefalco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.207.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(330/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Cerreto di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.993.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(331/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.376.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(332/M)

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Casalduni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.532.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(333/M)

Autorizzazione al comune di Alvignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Alvignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(334/M)

Autorizzazione al comune di Capri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1976, il comune di Capri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(336/M)

Autorizzazione al comune di Pozzomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Pozzomaggiore (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.932.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(337/M)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Esporlatu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.439.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(338/M)

Autorizzazione al comune di Torralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Torralba (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.661.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(339/M)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Cheremule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.511.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(340/M)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Ittiri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.441.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(341/M)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Ruinas (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(342/M)

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Simala (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(343/M)

Autorizzazione al comune di Sorradile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Sorradile (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(344/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Truschedu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1976, il comune di Villanova Truschedu (Oristano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(345/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Media dei titoli del 22 gennaio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,550
Redimibile 3,50 % 1934	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,025
» 5 % (Ricostruzione)	98,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,750
» 5 % (Città di Trieste)	93,225
» 5 % (Beni esteri)	92,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,125
» 5,50 % » » 1968-83	82,750
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,650
» 6 % » » 1972-87	81,550
» 9 % » » 1975	96,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	97,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,800
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86 —
» poliennali 7 % 1978	96,050
» » 9 % 1979	98,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 11, del 31 dicembre 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.1.62)

Concorso a quattro borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche, settore didattica matematica.

(*Bando n.* 201.1.63)

Concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche, fisica matematica.

(*Bando n.* 201.1.64)

Concorso a dodici borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche, geometria e algebra.

(*Bando n.* 201.1.65)

Concorso a diciannove borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche, analisi funzionale e informatica matematica.

(*Bando n.* 209.1.23)

Concorso a quarantasei borse di studio per laureandi da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 201.4.9)

Concorso a cinquantacinque borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

(825)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 20 del 31 ottobre 1975, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di Perugia, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(950)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quarantatre posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 19 del 15 ottobre 1975, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a quarantatre posti di segretario in prova, nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di Trieste, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(951)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentanove posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Ancona.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 21 del 15 novembre 1975, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a trentanove posti di segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di Ancona, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(952)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto di corte di appello di Trento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 19 del 15 ottobre 1975, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a trentadue posti di segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appello di Trento, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(953)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinquantuno posti di segretario in prova nella carriera di concetto nel distretto della corte di appello di Lecce.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 22 del 30 novembre 1975, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a cinquantuno posti di segretario in prova nella carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto della corte di appello di Lecce, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(954)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a quattrocentosessantasei posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 21 del 15 novembre 1975, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a quattrocentosessantasei posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1973.

(955)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per soli esami, a quaranta posti di capo tecnico in prova per le esigenze del servizio materiale e trazione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico del personale ferroviario, l'assunzione oltre organico e la sistemazione di lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 197, concernente provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e assunzione in gestione diretta da parte dell'Azienda medesima di servizi appaltati;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.2/57430 del 25 ottobre 1975;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 25 del 13 novembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per soli esami, a quaranta posti di capotecnico in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per le esigenze del servizio materiale e trazione e con la ripartizione dei posti stessi tra le sottoindicate sedi compartimentali:

Compartimento di Torino . .	posti n. 10
Compartimento di Venezia	» 5
Compartimento di Trieste	» 2
Compartimento di Genova	» 5
Compartimento di Ancona	» 5
Compartimento di Roma . . .	» 3
Compartimento di Napoli	» 4
Compartimento di Reggio Calabria .	» 4
Compartimento di Cagliari .	» 2

La partecipazione del concorso è limitata ad un solo compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti forniti di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana governativa o pareggiata:

a) diploma di perito industriale (o maturità industriale) in una delle seguenti specializzazioni:

Elettrotecnica - Elettronica industriale - Costruzioni aeronautiche - Meccanica - Meccanica di precisione - Industria navalmeccanica - Metallurgia - Industrie metalmeccaniche - Termotecnica;

b) diploma di perito industriale nelle seguenti specializzazioni, proprie del precedente ordinamento scolastico:

« meccanici-elettricisti, ramo elettricisti », « meccanici-elettricisti, ramo meccanico », « meccanica fine », « navalmeccanico », « costruttori aeronautici », « radiotecnici »;

c) diploma di maturità tecnica nautica delle sezioni « macchinista » e « *costruttori* »;

d) diploma di maturità professionale rilasciato da istituto professionale a norma dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, per le seguenti specializzazioni:

« tecnico delle industrie meccaniche », « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche ».

Non è ammessa equipollenza di titoli.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli indicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere prodotte, senza alcun tramite, alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione generale delle ferrovie dello Stato dopo la scadenza del termine perentorio stabilito al primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro e data apposto dall'ufficio corrispondenza della direzione generale, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nelle quali sarà ugualmente apposto allo arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e pertanto non si terrà conto di domande presentate sia pure con tramite gerarchico, allo impianto di appartenenza.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato, i candidati debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 30° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il domicilio presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni;

4) il compartimento per il quale intendono partecipare;

5) il programma di esame prescelto (« ramo elettrotecnici *A* » ovvero « ramo meccanici *B* ») sul quale intende, indipendentemente dalla specializzazione del titolo di studio posseduto, sostenere le prove di esame (scritta e orale) le cui materie sono riportate al successivo art. 7;

6) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), i procedimenti penali pendenti o le misure di prevenzione specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

9) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

10) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari;

11) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda, né per even-

tuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i *dipendenti statali è sufficiente* il visto del capo dello ufficio e per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o unità equiparata.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa dei singoli requisiti necessari per l'ammissione al concorso precisati al quinto comma del presente articolo e riportati anche nello schema di domanda allegato al decreto del bando;

b) mancata autenticazione della firma;

c) mancata indicazione della sede compartimentale da scegliere a norma del precedente art. 1;

d) indicazione di sede compartimentale non compresa nel precedente art. 1;

e) mancata indicazione del programma di esame prescelto;

f) intempestività nella presentazione, come previsto al terzo comma del presente articolo.

I candidati che incorrano in dette irregolarità non saranno ammessi a partecipare al concorso.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3, dei seguenti requisiti:

1) uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*);

2) l'età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo l'elevazione del limite di età previsto dalle vigenti disposizioni (tale limite non potrà in alcun caso superare gli anni 40). Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni che danno titolo all'elevamento dei limiti di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) regolare condotta morale e civile;

6) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero aver adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione nelle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

7) avere i requisiti fisici e psichici richiesti dalla natura del servizio da svolgere, come specificato al successivo art. 13, previsti dal decreto ministeriale 19 giugno 1973, n. 10668, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono altresì partecipare al concorso coloro che siano già in servizio ferroviario con la qualifica di capo tecnico nonchè coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

Programma di esame - Prove - Valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova orale come dal seguente programma:

Prova scritta:

Per la prova scritta la commissione esaminatrice predisporrà due distinti temi e precisamente:

1) esecuzione su tema dato di un breve calcolo di natura fisica ed elettrotecnica generale, che comprenda anche l'esecuzione di un diagramma, sulle materie di cui alla successiva lettera *A*), del programma per la prova orale per il ramo « elettrotecnici »; relazione che illustri le fonti e le conoscenze che sono state utilizzate per la risoluzione del tema ed il ragionamento fatto per applicarle;

2) esecuzione su tema dato di un problema di fisica e meccanica applicata, che comprenda anche l'esecuzione di un diagramma, sulle materie di cui alla successiva lettera *B*) del programma per la prova orale per il ramo « meccanici »; relazione che illustri le fonti e le conoscenze che sono state utilizzate per la risoluzione del tema ed il ragionamento fatto per applicarle.

Ogni candidato dovrà svolgere il tema sul gruppo di materie prescelto ed indicato nella domanda di partecipazione al concorso; la mancata ottemperanza di tale condizione comporterà l'annullamento della prova di esame.

Prova orale:

Vertente sulle seguenti materie a seconda della scelta fatta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

A) Programma per il ramo « elettrotecnici ».

1) *Matematica e fisica*:

Elementi fondamentali di algebra. Geometria piana. Trigonometria piana ed analisi matematica: conoscenza degli elementi fondamentali necessari per la trattazione, applicazione e calcoli degli argomenti del programma.

Statica: composizione e scomposizione delle forze e delle coppie nel piano e nello spazio. Equilibrio delle forze. Determinazione del baricentro. Macchine semplici; moto dei corpi: uniforme e vario, oscillatorio e circolare.

Cinematica: leggi del moto. Rappresentazioni grafiche. Moto armonico. Centro di istantanea rotazione.

Dinamica: impulso e quantità di moto. Forza di inerzia. Forza centripeta e centrifuga. Lavoro di una forza e di una coppia. Principio della conservazione dell'energia. Varie forme di energia. Energia cinetica e potenziale. Potenza. Momento di inerzia. Rendimento.

2) *Elettrotecnica generale ed applicata*:

Elementi fondamentali di elettrologia. Effetti della temperatura sulle resistenze elettriche.

Calcoli su circuiti a c.c. - Potenza elettrica.

Effetto termico della corrente.

Effetto elettrochimico della corrente: nichelatura e cromatura. Accumulatori elettrici e loro impieghi.

Magnetismo ed elettromagnetismo. Magnetizzazione dei corpi e momento magnetico dei magneti. Campi magnetici generati dalle correnti e loro leggi. Curve di magnetizzazione e di permeabilità dei materiali magnetici; cicli di isteresi e perdite dovute all'isteresi magnetica. Circuiti magnetici: f.m.m. e riluttanza.

Elettrodinamica: forze generate mediante le correnti. Unità di corrente.

Induzione magnetica e sue leggi di Faraday e Lenz. Coefficiente di auto e mutua induzione dei circuiti.

Correnti alternate sinusoidali: valore istantaneo, efficace e medio. Circuiti alimentati con d.d.p. sinusoidali: valore della corrente e sua fase. Circuiti in parallelo e complessi e determinazione delle relative correnti e fasi. Potenza attiva, reattiva ed apparente dei circuiti monofasi.

Circuiti polifasi e loro proprietà. Circuiti trifasi equilibrati alimentati da un sistema trifase di d.d.p.: determinazione delle correnti e delle loro fasi. Potenza dei circuiti trifasi e polifasi. Cenni sui circuiti oscillanti, sulle onde elettromagnetiche e loro propagazione.

Tubi elettronici e loro caratteristiche. Cenni sui vari funzionamenti dei tubi e sul loro impiego nelle telecomunicazioni.

Cenni sui semiconduttori.

3) *Macchine elettriche*:

Macchine generatrici a c.c.: costituzioni e f.e.m. Reazione d'indotto e commutazione. Eccitazione delle macchine e loro caratteristiche di funzionamento. Regolazione, perdite, rendimento ed accoppiamento delle macchine.

Motori elettrici a c.c. per la trazione: eccitazione e caratteristiche di funzionamento; perdite, rendimento, avviamento, regolazione.

Macchine a c.a. sincrone:

Alternatori: costituzione e f.e.m. degli alternatori monofasi e trifasi. Caratteristiche di funzionamento. Parallelo degli alternatori e coppie sincronizzanti.

Motori sincroni trifasi: avviamento, funzionamento con eccitazione oppure con carico costante. Proprietà dei motori e loro impiego.

Macchine asincrone:

Motori a campo rotante: costituzione e caratteristica di funzionamento. Avviamento e regolazione della velocità. Motori asincroni monofasi.

Cenni sulle generatrici asincrone.

Cenni sui motori a collettore.

Trasformazione e conversione della c.a. in c.c.:

Trasformatori monofasi e trifasi: costituzione e principio di funzionamento. Relazioni tra gli elementi elettrici dei trasformatori. Cadute di tensione, perdite, rendimento e raffreddamento dei trasformatori. Parallelo dei trasformatori. Tasformatori speciali: autotrasformatori, trasformatori regolatori di tensione, trasformatori a corrente costante, riduttori di tensione e di corrente, trasformatori di fase.

Convertitori di corrente da alternata in continua: gruppi convertitori, convertitrici; raddrizzatori a mercurio e con semiconduttori.

4) *Misure ed impianti elettrici*:

Misura di resistenze, induttanze e capacità. Misure di correnti, di d.d.p. e di potenza dei circuiti a c.c. Misure di potenza e fattore di potenza dei circuiti a c.a. monofasi. Misura di potenza, di energia e del fattore di potenza dei circuiti trifasi.

Impianti elettrici:

Linee elettriche ed in cavo. Palificazioni ed isolamento delle linee. Apparecchiature elettriche degli impianti. Interruttori in aria ed in olio. Apparecchiature di protezione e di regolazione.

Calcolo delle condutture semplici di distribuzione.

Cenni sulle centrali di produzione, stazioni di trasformazione e di smistamento nonchè delle cabine di distribuzione.

5) *Elementi di*:

a) tecnologia: Resistenza dei materiali e sollecitazioni semplici. Resistenze passive. Proprietà tecnologiche e meccaniche dei metalli e dei legnami. Materiali conduttori e ferromagnetici. Leghe per resistenze elettriche. Lavorazioni a mano e a macchina, a freddo e a caldo dei metalli. Cenni sui tipi fondamentali delle macchine utensili. Vernici e materiali isolanti. Cenni sulle materie plastiche;

b) macchine termiche: Termodinamica dei gas perfetti. Leggi fondamentali. Trasformazioni. Cicli termici di Carnot, Rankine, Beau de Rochas e Diesel. Calcolo del rendimento. Cenni sui generatori di vapore e sulle macchine termiche: motrici a vapore, a stantuffo, turbine ad azione e reazione, motore a scoppio, motore Diesel.

6) Rappresentazioni di organi e impianti elettrici. Lettura di schemi elettrici.

Nozioni generali sull'organizzazione del lavoro e prevenzione degli infortuni.

B) Programma per il ramo « meccanici ».

1) *Matematica e fisica*:

Elementi fondamentali di algebra. Geometria piana. Trigonometria piana ed analisi matematica: conoscenza degli elementi fondamentali necessari per la trattazione, applicazione e calcoli degli argomenti del programma.

Statica: composizione e scomposizione delle forze e delle coppie nel piano e nello spazio. Equilibrio delle forze. Determinazione del baricentro. Macchine semplici; moto dei corpi: uniforme e vario, oscillatorio e circolare.

Cinematica: leggi del moto. Rappresentazioni grafiche. Moto armonico. Centro di istantanea rotazione.

Dinamica: impulso e quantità di moto. Forza di inerzia. Forza centripeta e centrifuga. Lavoro di una forza e di una coppia. Principio della conservazione dell'energia. Varie forme di energia. Energia cinetica e potenziale. Potenza. Momento di inerzia. Rendimento.

2) *Meccanica generale e applicata*:

Resistenza dei materiali, deformazioni elastiche e permanenti, sollecitazioni semplici e composte e leggi relative nonchè applicazioni ai più comuni organi di macchine.

Resistenze passive, attrito, resistenza dei mezzi e leggi relative. Freni.

Tipi di lubrificanti e sistemi di lubrificazione.

Piano inclinato. Vite. Cuneo. Taglia semplice e differenziale. Argano. Verricello.

Organi di collegamento: viti e chiodi.

Organi principali delle macchine. Alberi. Cuscinetti. Supporti. Giunti. Pulegge. Chiavette. Molle.

Rotismi. Ingranaggi, cenni sulle caratteristiche dei vari profili di denti. Tipi di ingranaggi.

Eccentrici. Meccanismi di biella e manovella. Volani e regolatori e loro funzione.

Cinghie, corde, catene. Ruote di frizione. Cenni sulle trasmissioni idrauliche e sui giunti idraulici.

3) *Tecnologia dei metalli e del legno*:

Principali proprietà caratteristiche dei metalli. Cenni sui procedimenti di fabbricazione dei metalli più comuni. Leghe più comuni e loro proprietà.

Laminazione e trafilatura. Forgiatura a freddo e a caldo dei metalli. Produzione di pezzi per fusione, fucinatura, stampaggio, estrusione.

Procedimenti di lavorazione a caldo. Attrezzi, strumenti e macchine relative.

Processi di saldatura. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica. Preparazione dei pezzi, attrezzature e macchine. Brasatura. Prove sulle saldature.

Acciai speciali e loro impiego.

Trattamenti termici delle leghe metalliche.

Nozioni sulla cementazione e nitrurazione degli acciai.

Lavorazione dei metalli alle macchine utensili. Descrizione delle macchine utensili più comuni e caratteristiche degli utensili.

La fusione dei metalli e suoi procedimenti. Sabbie e terre. Procedimenti di formatura modelli, sagome. Forni di fusione.

Prove tecnologiche e meccaniche sui materiali. Macchine di prova. Misura della durezza. Prove d'urto, di fatica.

Legnami e loro classificazione. Caratteri tecnologici, impiego.

Cenni sulle macchine utensili più comuni per i legnami. Materiali per l'elettrotecnica; corpi conduttori e ferromagnetici. Leghe per resistenze elettriche.

Vernici e materiali isolanti per l'elettrotecnica.

Cenni sulle materie plastiche.

4) *Macchine*:

Moto dei liquidi nei condotti. Misure di portata. Impianti di sollevamento d'acqua. Motrici idrauliche, rendimenti. Presse ed accumulatori idraulici.

Termodinamica dei gas perfetti. Leggi fondamentali. Relazioni fra pressione, volume e temperatura. Trasformazioni e loro rappresentazione grafica.

Termodinamica dei vapori.

Cicli termici: di Carnot, di Rankine, Beau de Rochas e Diesel. Calcolo del rendimento.

Produzione del calore. Combustibili e loro caratteristiche industriali. Calorimetri. Cenno sugli apparecchi e sistemi di controllo della combustione.

Generatori di vapore. Focolare, caldaia e apparecchi di tiraggio. Apparecchi di sicurezza, di controllo e di alimentazione Economizzatori e surriscaldatori. Rendimento di un generatore. Caldaie elettriche. Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore.

Motrici a vapore, a stantuffo. Diagrammi delle pressioni Indicatori e calcolo della potenza indicata. Potenza effettiva e sua misura. Consumi di vapore e di combustibile. Distribuzione del vapore. Regolazione della potenza. Condensatori.

Cenni descrittivi sulle turbine a vapore. Funzionamento ad azione ed a reazione. Rendimento; regolazione della potenza.

Il motore a scoppio a quattro e due tempi. Funzionamento e diagramma delle pressioni. Potenza e sua espressione analitica. Misura della potenza. Distribuzione e diagramma relativo. Valvole. Rendimento.

Carburatori: principi di funzionamento. Descrizione dei tipi più comuni.

L'accensione dei motori a uno o più cilindri con magnete o con spinterogeno. Ordine di accensione.

Il motore Diesel a quattro e due tempi: funzionamento e diagramma delle pressioni, potenza indicata ed effettiva.

L'iniezione pneumatica e meccanica del combustibile.

Pompe. Polverizzatori. Iniettori.

Raffreddamento ad acqua e ad aria nei motori a combustione interna Pompe, radiatori, ventilatori. Bilancio termico

Regolazione della potenza dei motori a scoppio e Diesel.

Il lavaggio dei motori a due tempi.

Pompe e compressori.

5) *Elettrotecnica generale ed applicata*:

Elementi fondamentali di elettrologia. Effetti della temperatura sulle resistenze elettriche.

Calcoli sui circuiti a c.c. Potenza elettrica.

Effetto termico della corrente.

Effetto elettrochimico della corrente: nichelatura e cromatura. Accumulatori elettrici e loro impieghi.

Magnetismo ed elettromagnetismo. Campi magnetici generati dalle correnti e loro leggi. Curve di magnetizzazione e di permeabilità dei materiali magnetici; cicli di isteresi e perdite dovute all'isteresi magnetica. Circuiti magnetici: f.m.m. e riluttanza.

Elettrodinamica: forze generate mediante le correnti.

Unità di corrente.

Induzione magnetica e sue leggi di Faraday e Lenz. Coefficienti di auto e mutua induzione dei circuiti.

Correnti alternate sinusoidali: valore istantaneo, efficace e medio. Circuiti in parallelo e complessi e determinazione delle relative correnti e fasi. Potenza attiva, reattiva ed apparente dei circuiti monofasi.

Circuiti trifasi equilibrati alimentati da un sistema trifase di d.d.p.: determinazione delle correnti e delle loro fasi. Potenza dei circuiti trifasi.

Cenni sui semiconduttori.

Cenni sul funzionamento delle macchine a c.c. e a c.a.: macchine generatrici e motrici a c.c. Trasformatori. Macchine sincrone ed asincrone.

6) Rappresentazione di organi meccanici e lettura di disegni

Nozioni generali sull'organizzazione del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore a sette punti su dieci nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716, e successive modifiche, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Art. 8.

Diario della prova scritta comunicazione e documenti d'identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avrà luogo la prova scritta, data e sede che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria, ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria di merito

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione complessiva e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti di cui al successivo art. 10.

I documenti di cui sopra si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dall'autorità competente, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti; i documenti in questione debbono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

Le graduatorie compartimentali di merito verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando i voti riportati nelle prove scritta e orale e, in caso di parità di votazione complessiva, sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, di cui al successivo art. 10.

Art 10.

Titoli, preferenze e riserva posti

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine di merito delle graduatorie per compartimento i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati e gli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) gli orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) i feriti in combattimento;

5) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

6) i figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

7) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:

a) dei caduti in guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

8) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli, la precedenza sarà determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni statali;

c) dall'età.

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi in materia di precedenze e preferenze nelle nomine.

Art. 11.

Approvazione graduatorie

Il Ministro per i trasporti, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approverà, con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego, le graduatorie compartimentali di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame nonchè quelle dei vincitori del concorso e degli idonei dopo i vincitori.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dall'Azienda a produrre, anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal ricevimento all'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta bollata. I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età stabilito al precedente art. 4, debbono presentare i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevamento del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano stati presentati come titolo di precedenza o di preferenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale in carta bollata (se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dal casellario presso la procura della Repubblica di Roma);

e) diploma originale del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso ovvero copia di uno dei due documenti in regola con il bollo e debitamente autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

f) certificato in bollo di eseguito accertamento del sangue per la lue in esecuzione alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici.

Il certificato per essere valido deve risultare rilasciato da non oltre sei mesi dalla presentazione;

g) uno dei seguenti documenti militari in bollo comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare (o stato di servizio per gli ufficiali) se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo;

militare in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perchè ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi;

2) certificato di esito di leva, se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva, se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono, per i militari alle armi (esclusi gli ufficiali).

I documenti di cui alle lettere b), c) e d), non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare, sempre nel termine perentorio di trenta giorni anzidetto, una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, e il diploma richiesto per la partecipazione al concorso nei modi specificati alla precedente lettera e).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare, sempre nello stesso termine perentorio di trenta giorni, il diploma richiesto per la partecipazione al concorso, nei modi specificati alla precedente lettera e), anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi ad impianti dell'Azienda, nonchè un attestato, in carta semplice, rilasciato dall'impianto di appartenenza dal quale risulti la condizione di dipendente di ruolo, la qualifica rivestita e la data di assunzione in servizio.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti ovvero la presentazione di documenti scaduti di validità determina la decadenza dal diritto all'assunzione.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di capo tecnico.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D ovvero — 5D (purchè la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e con lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purchè la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita alla distanza di metri 8 complessivamente e a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: metri 1,50.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate, che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre, in carta legale, istanza di visita d'appello; l'istanza, eventualmente corredata di certificato medico, dovrà essere fatta pervenire, a cura degli interessati, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della notifica, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 Roma, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato. Detto servizio, ove lo ritenga, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita d'appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti, o che avendovi riportato esito negativo risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nell'art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata, salvo l'esenzione totale o parziale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato n. 108 del 12 dicembre 1967, al compimento con esito positivo del prescritto periodo di prova, con eventuale frequenza di corsi di formazione professionale.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso, previa formulazione di apposita graduatoria nazionale.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1975
Registro n. 69 *Trasporti, foglio n.* 334

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

1)
cognome e nome

2)
luogo e data di nascita

3)
domicilio per ogni comunicazione: via, numero civico, c.a.p., città, provincia

4)
compartimento prescelto

5)
programma prescelto: indicare se « ramo elettrotecnici (*A*) » o « ramo meccanici (*B*) »

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso a quaranta posti di capo tecnico in prova indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1975, n. 2837, per i posti stabiliti per il compartimento sopra indicato, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio dichiarato.

Inoltre dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . . (indicare l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'art. 4 del decreto);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali o misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti di tale natura (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);

di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . . . . (indicare l'istituto e la città sede dello stesso);

di aver soddisfatto agli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel programma del concorso.

Data . . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante (cognome e nome, data e luogo di nascita), il domicilio per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia), il compartimento e il programma prescelti debbono essere riportati nell'ordine indicato nello schema di domanda.

Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(376)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni al bando e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a trentacinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1975, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 28 ottobre 1975;

Visto l'art. 4 del predetto decreto con il quale viene, tra l'altro, prescritto per la partecipazione al concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Genova il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

Visto l'art. 4, lettera *i*), della legge 23 maggio 1956, modificato dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1963, n. 49, con il quale per la partecipazione ai concorsi per agente di cambio è richiesto il possesso del diploma di laurea in economia e commercio oppure in giurisprudenza, oppure in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali;

Visto l'art. 5 stessa legge il quale stabilisce che « i candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano agenti di cambio in carica o risultino aver esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero siano procuratori di agenti di cambio o rappresentanti alle grida di agenti di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) del precedente art. 4 », modificato dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1963, n. 49;

Visto l'art. 15 della citata legge n. 515, con il quale sono abrogati gli articoli da 1 a 10 compreso del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, recante norme per i concorsi di agente di cambio;

Considerato che l'art. 5 della citata legge n. 515, non prescrive alcun titolo di studio in sostituzione del diploma di laurea;

Considerato, pertanto, che l'art. 4 del citato decreto deve essere modificato nel senso di escludere dal testo la parte relativa al possesso del titolo di studio;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4, primo comma, del decreto ministeriale 13 agosto 1975, di cui in premessa è così modificato:

« I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano aver esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)* dell'art. 3 ».

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per la nomina a trentacinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Genova, indetto con decreto ministeriale 13 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 28 ottobre 1975, è riaperto fino al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1975
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 118

(718)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1975, registro n. 14, foglio n. 253, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 19 settembre 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a sei posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Murano prof. Ugo, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti:

Fiori prof. Giorgio, ordinario di entomologia nella facoltà di agraria dell'Università di Perugia;

Zangheri prof. Sergio, ordinario di parassitologia animale dei vegetali nella facoltà di agraria dell'Università di Padova;

Zocchi prof. Rodolfo, direttore dell'istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze;

Monzini prof. Andrea, direttore dell'istituto sperimentale per la valorizzazione industriale dei prodotti agricoli di Milano.

Segretario:

Bianca dott. Luigi, direttore aggiunto di divisione.

Ai componenti che ne abbiano diritto spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive integrazioni e modificazioni.

Sul cap. 1112 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario graverà la spesa presunta di lire 500.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1975
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 97

(720)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'ammissione di diciotto ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 294, concernente il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1975, registro n. 1 Difesa, foglio n. 273, con cui è stato bandito il concorso, per titoli, per la ammissione di diciotto ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i risultati dell'esame dei titoli da parte della commissione e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli, per l'ammissione di diciotto ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1974, citato nelle premesse:

1. Cellamare Simeone . . . . punti 183,32
2. Morgese Claudio . . . . » 165,93

Art. 2.

I suddetti candidati sono dichiarati vincitori del predetto concorso ed ammessi al corso di pilotaggio aereo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 aprile 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1975
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 78

(649)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice della graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, a centonovanta posti di preside nei licei classici, scientifici e negli istituti magistrali.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, supplemento ordinario n. 2 del 6-13 novembre 1975, n. 45-46, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice e la graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, a centonovanta posti di preside nei licei classici, scientifici e negli istituti magistrali, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1972.

(646)

PIO ISTITUTO «SANTA CORONA» DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia vascolare

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 novembre 1975, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia vascolare presso gli istituti ospedalieri «Santa Corona» di Pietra Ligure (Savona).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, corso Italia, 52 - tel. 8394941-8378141.

(780)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di neurologia della divisione di rieducazione neuromotoria.

In esecuzione della deliberazione consiliare 27 ottobre 1975, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia della divisione di rieducazione neuromotoria presso l'ospedale «G. Salvini» della città di Milano in Garbagnate Milanese (Milano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, corso Italia, 52 - tel. 8394941-8378141.

(781)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di chirurgia plastica ricostruttiva;
un posto di assistente di angiologia e chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano, via Daverio, 6 - tel. 593341.

(778)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

In esecuzione della deliberazione commissariale 16 dicembre 1975, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

otto posti di assistente di anestesia;
un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 27 febbraio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano, via Daverio, 6 - tel. 593341.

(779)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «G. M. LANCISI» DI ANCONA

Concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ancona, via Rodi, 5 - tel. 201872.

(962)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760220)